



# Comune di S. Pietro a Maida

## AVVISO AL PUBBLICO BANDO GENERALE DI CONCORSO

Per la formazione della graduatoria permanente degli aspiranti all'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'ATERP e di alloggi recuperati dall'Amministrazione Comunale di proprietà della stessa. Legge Regionale 25.11.1996 n.32 e Legge 457/78, art.3 lett.Q.

Ai sensi della Legge Regionale 25 novembre 1996, n.32 è indetto un concorso per la formazione della graduatoria permanente degli aspiranti all'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione ovvero di risulta, ovvero si rendessero disponibili e di alloggi recuperati di proprietà dell'Amministrazione Comunale, siti nel territorio del Comune di San Pietro a Maida destinati alla generalità dei cittadini. Detta graduatoria permanente sarà aggiornata periodicamente secondo quanto previsto dall'art.23 della stessa legge.

Gli alloggi costruiti con i finanziamenti facenti capo ai fondi di cui alla legge n.60/1963 sono destinati ai lavoratori che abbiano versato i contributi di cui al D.P.R. n. 1471/1963 e successive modifiche (c.d. contributi GESCAL)

Gli alloggi di superficie complessiva non superiore a mq 45 saranno assegnati in via prioritaria, a famiglie di recente formazione, a famiglie di prossima formazione e ad anziani, così come stabilito dall'art.8, primo comma, lettere c) e d) e art.18, 4) e 5) della L.R. n.32/1996.

Gli alloggi costruiti o recuperati con l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche saranno assegnati in via prioritaria ai portatori di handicap, così come definiti dall'art.8 lettera b) e art.18, punto 6 della stessa legge.

Gli anzidetti alloggi nonché quelli di superficie non superiore a mq.45 di cui al periodo precedente, qualora non dovessero essere utilizzati, in tutto o in parte, per i fini previsti, saranno assegnati agli aventi diritto utilmente collocati nella graduatoria generale.

### REQUISITI

I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizione di reciprocità, da convenzioni trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli Uffici Provinciali del lavoro e se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva ovvero principale nel Comune (o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale) cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti, industriali compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) assenza del diritto di proprietà, usufrutto uso abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. (Si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente una superficie utile complessiva, destinata ai sensi dell'art.13, 1° comma, lettera a) Legge 392/1978, non inferiore a mq 45 per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone-mq 60 per un nucleo familiare composto da 3 persone-mq 75 per un nucleo familiare composto da 5 o più persone - art.4 L.R. n. 32/1996)

d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati - in qualunque forma concessi - dallo Stato o da enti pubblici, semprechè l'alloggio non sia inutilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

e) reddito convenzionale non superiore al limite stabilito per l'assegnazione degli alloggi contemplati dalla Legge Regionale n.32/1996.(Si intende per reddito convenzionale il reddito annuo complessivo imponibile del nucleo familiare relativo all'ultima dichiarazione irpef, al lordo delle imposte al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli assegni familiari, comprensivo di tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi percepiti a qualsiasi titolo, anche esentasse. Il reddito annuo complessivo calcolato con le modalità sopra richiamate, non deve superare illimitato massimo di euro 12.394,97 calcolato con le modalità di cui all'art.21 della Legge 5.8.1978 n.457, come sostituito dall'art.2, comma 14 del Decreto Legge 23.1.1982, n.9, convertito con modifiche dalla Legge 25.03.1982, n.94, Leggi Regionali n. 32 del 25.11.1996 e n. 14 del 24.05.1999 art.7 comma 8, come segue: il reddito convenzionale come sopra definito va ridotto di euro 516,46 per ogni componente il nucleo oltre i primi due, sino ad un massimo di euro 3.098,74; tale limite si può superare solo per i figli, anche maggiorenni, purchè disoccupati o studenti fino a 26 anni.);

f) non aver ceduto, in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di ERP eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice; non continuare ad occupare abusivamente un alloggio ERP nonostante l'intimazione di rilascio dell'alloggio stesso da parte dell'Ente gestore;

g) versamento dei contributi previsti dalla lettera b) dell'art.10 della legge n.60/1963. Il requisito non è necessario se si concorre per l'assegnazione di alloggi non facenti capo ai fondi della Legge mn.60/1963.

I requisiti per concorrere all'assegnazione degli alloggi debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto di locazione. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data di assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data. I requisiti indicati nelle lettere c), d) e f) devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare.

### CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione sarà stabilito ai sensi del Tit. III della Legge Regionale n. 32/1996 e successive modificazioni in applicazione della Delibera CIPE del 20 dicembre 1996, tenuto conto del reddito complessivo del nucleo familiare di ciascun assegnatario, in relazione anche alla composizione del nucleo stesso e con l'applicazione delle modalità previste dagli art. da 12 a 24 della Legge 392/1978 sull'equo canone, per le Fasce B e C; per i nuclei familiari rientranti nelle fasce A1 e A2 dell'art.35 L.R. n. 32/1996 si applica il canone sociale ivi previsto per le categorie sociali a basso reddito (pensionati al

minimo, pensionati sociali, reddito non superiore a due pensioni minime INPS, derivanti esclusivamente da lavoro dipendente, ecc.).

### PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per l'assegnazione degli alloggi deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modulo fornito gratuitamente, che potrà essere ritirato presso la sede municipale. Nel predetto modulo è contenuto un dettagliato questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è invitato e rispondere con la massima esattezza. I richiedenti devono far pervenire a mezzo raccomandata, o consegnata al protocollo del Comune di San Pietro a Maida, Viale 1° Maggio cap 88025, la domanda, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione delle domande è prorogato di 30 giorni per i residenti nell'area europea e di 60 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei. Le domande pervenute dopo e scadenze sopra indicate verranno escluse dal concorso.

### DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA IN CASO DI APPARTENENZA A PARTICOLARI CATEGORIE SPECIALI.

I documenti, in carta semplice, di data recente e comunque non superiore a tre mesi dalla data del bando sono i seguenti. I nuclei familiari di recente formazione o di prossima formazione che intendono concorrere all'assegnazione degli alloggi con superficie non superiore a mq 45 (di cui beneficiano anche gli anziani- art.21, L.R. n.32/1996), dovranno presentare rispettivamente, certificato di matrimonio e certificato di effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio. I nuclei familiari con portatori di handicap, che intendono concorrere all'assegnazione di alloggi costruiti o recuperati con eliminazione delle barriere architettoniche, dovranno presentare certificato delle ridotte od impedito capacità motorie- Art. 3 comma 3 legge n.104 del 5/2/1992. Per tali categorie di concorrenti la Commissione Circondariale assegnazione alloggi provvederà a compilare apposite graduatorie.

### DISPOSIZIONI GENERALI

Con la sottoscrizione, con la firma autenticata, della domanda, ovvero accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il concorrente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per sé e per i componenti il proprio nucleo familiare, nonché la sussistenza delle condizioni dichiarate per l'attribuzione dei punteggi. La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale e comporta altresì la esclusione dal concorso. I criteri per la formazione della graduatoria, i termini per la opposizione e le forme di pubblicità sono indicati negli art. 16-17-18-19-20-21 della Legge Regionale n.32/1996. La Giunta Regionale, anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare un'aliquota degli alloggi disponibili per l'assegnazione per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa (art.31 L.R.n.32/1996). Nel caso si verificino pubbliche calamità il presente concorso potrà essere sospeso, ed in tal caso saranno riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che sono rimasti privi di alloggio in conseguenza delle calamità predette. Per tutto quanto non previsto nel presente bando valgono le vigenti norme sull'Edilizia Residenziale Pubblica. Tutte le domande per l'assegnazione degli alloggi presentate precedentemente a qualsiasi Ente od Ufficio non sono valide agli effetti del presente concorso.